



REPUBBLICA ITALIANA

121/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enrico TORRI

Presidente

Dott. Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Dott. Aurelio LAINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **62217** del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.

82/2025, depositata il 5/3/2025;

proposto da:

omissis, nata a ***omissis***, il ***omissis***, c.f. ***omissis***, rappresentata, assistita

e difesa, dall'Avv. Ivano Iai, del Foro di Nuoro, c.f.

IAIVNI72E20F976K, presso il cui studio, in Sassari, piazza d'Italia, n.

28, è elettivamente domiciliata, indirizzo di posta elettronica certificata

presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni:

		ivanoiai@pec.giuffre.it. ;	
	<u>contro:</u>		
	- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,		
	c.f. 80078750587, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in		
	persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e		
	difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U;		
	p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri		
	(c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@		
	postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.		
	GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@		
	postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O;		
	p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente		
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici		
	dell’Avvocatura centrale dell’Istituto		
	- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in		
	persona del Ministro <i>pro tempore</i> , con sede in viale di Trastevere, n.		
	76/a - 00153 Roma (RM), c.f. 80185250588, domiciliato <i>ex lege</i>		
	presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei		
	Portoghesi, n. 12 - 00186 Roma, c.f. 80224030587, pec		
	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it		
	- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO –		
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,		
	con sede in via Ponte della Maddalena, n. 55 - 80142 Napoli (NA),		
	c.f. 80039860632, pec drca@postacert.istruzione.it domiciliato <i>ex</i>		
	<i>lege</i> presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pec		
	2		

	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it	
	[APPELLATI]	
	VISTO l’atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 16/4/2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa. Simonetta Colonnello, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l’Avv. Ivano Iai, in rappresentanza della parte appellante, e l’Avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell’INPS.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con la sentenza n. 82/2025, depositata il 5/3/2025, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania accoglieva parzialmente il ricorso promosso da <i>omissis</i> , dirigente scolastico in quiescenza dal 1/9/2017, riconoscendole il diritto al ricalcolo della pensione, computando i nuovi trattamenti economici previsti dall’art. 39 del CCNL dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, limitatamente a quelli concretamente maturati prima del collocamento in quiescenza e condannando l’INPS a pagare alla <i>omissis</i> i maggiori ratei scaturenti dal ricalcolo maturati dalla data di collocamento in quiescenza in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell’effettivo soddisfo.	
	Più in dettaglio, in data 8 luglio 2019 era stato sottoscritto il nuovo CCNL che, a norma dell’art. 2, concerneva il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.	
	Con il suddetto CCNL erano stati definiti gli importi degli adeguamenti stipendiali, prevedendone la corresponsione diluita nel tempo di vigenza dello	
	3	

		stesso contratto.	
		La <i>omissis</i> , con istanza del 3/8/2022, chiedeva la riliquidazione del proprio	
		trattamento pensionistico tenendo conto degli aumenti dello stipendio	
		tabellare e della retribuzione di posizione – quota fissa, determinati dal citato	
		CCNL.	
		In conseguenza del mancato riscontro all’istanza proposta in via	
		stragiudiziale, la <i>omissis</i> adiva la Corte dei conti.	
		Con sentenza n. 82/2025, depositata in data 5 marzo 2025, non notificata, la	
		Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, accoglieva parzialmente il	
		ricorso nei termini sopra indicati, reputando dirimente la considerazione che	
		il computo degli aumenti stipendiali previsti da qualsiasi CCNL deve	
		ineludibilmente rispecchiare il principio generale di cui al secondo comma	
		dell’art. 43 del D.P.R. n° 1092/1973: secondo cui <i>«nessun assegno o</i>	
		<i>indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa</i>	
		<i>disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base</i>	
		<i>pensionabile»</i> .	
		Aggiungeva, inoltre, che la giurisprudenza contabile era granitica nel ritenere	
		che:	
		- nel settore del lavoro pubblico è da tempo usuale, nella	
		regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, la determinazione	
		complessiva degli aumenti retributivi spettanti nel periodo di	
		vigenza dell’accordo economico e il loro contestuale	
		‘scaglionamento’ nel tempo;	
		- tale scaglionamento non comporta una ‘rateizzazione’ in senso	
		tecnico o una dilazione dell’adempimento, ma si risolve in una	
		4	

	regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate	
	scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della	
	corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro”, talché	
	i dipendenti che cessano dal servizio durante il periodo di vigenza	
	contrattuale hanno diritto alla retribuzione prevista dalla	
	regolamentazione del loro rapporto di lavoro come spettante alla	
	data del collocamento a riposo, con esclusione delle somme	
	corrispondenti agli scaglioni (a quella data) non ancora operativi;	
	- analogamente la pensione va determinata senza tenere conto degli	
	aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti	
	per scaglioni fruibili successivamente al collocamento in	
	quiescenza, per l’assorbente ragione secondo cui, quand’anche	
	recepiti in provvedimenti normativi di natura regolamentare, i	
	contratti collettivi non possono in alcun modo disporre o comunque	
	modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di	
	lavoro, intercorrono fra soggetti diversi e sono retti da normative	
	legali inderogabili, qual è il già richiamato art. 43 del d.P.R.	
	1092/1973.	
	Avverso tale decisione proponeva appello la <i>omissis</i> deducendo la	
	«Violazione e falsa applicazione e/o erronea interpretazione degli artt. 39 e	
	40 del Contratto Collettivo Nazionale relativo all’Area Dirigenziale del	
	Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 – violazione e falsa	
	applicazione degli artt. 43, 44, 53 e 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 –	
	Violazione di legge sotto il profilo dell’omessa e/o insufficiente e	
	contraddittoria motivazione».	
	5	

	In particolare, ad opinione dell'appellante, ai limitati fini della determinazione	
	del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici, cessati dal servizio nel	
	triennio 2016-2018, i benefici di cui all'art. 39 del CCNL trovavano	
	applicazione integrale, mediante il computo di tutti gli aumenti dello stipendio	
	tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa, anche quelli con	
	decorrenza successiva alla data della cessazione dal servizio.	
	A tale conclusione perveniva valorizzando, per un verso, l'avverbio	
	<i>«integralmente»</i> contenuto all'art. 40, comma 3, del CCNL (<i>«I benefici</i>	
	<i>economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto</i>	
	<i>integralmente»</i>) e, per altro verso, la circostanza che il medesimo CCNL per	
	il computo di taluni aumenti contrattuali nel trattamento di fine rapporto	
	prevedeva un regime diverso, contemplando solo quelli maturati alla data di	
	cessazione dal servizio (<i>«Agli effetti del trattamento di fine rapporto,</i>	
	<i>dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di</i>	
	<i>preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano</i>	
	<i>solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio»</i>).	
	Segnalava, infine, che l'esistenza di un orientamento maggioritario della	
	giurisprudenza di primo grado della Corte dei conti in linea con le ragioni	
	dell'impugnazione.	
	Chiedeva, conseguentemente, la riforma dell'impugnata sentenza ed il	
	riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con il	
	computo di tutti i benefici previsti dal CCNL 2016-2018 - Area Istruzione e	
	Ricerca (Dirigenti Scolastici e AFAM), ivi inclusi quelli aventi decorrenza	
	successiva alla data di cessazione dal servizio (01.01.2018 e 31.12.2018) ed	
	al pagamento degli importi differenziali sui ratei di pensione arretrati,	

	maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, <i>ex art. 429 c.p.c. e 150</i>	
	disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento	
	della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile	
	integrazione degli interessi di legge ove l'indice di svalutazione dovesse	
	eccedere la misura degli stessi.	
	In data 22/7/2025, si costituiva, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale	
	dello Stato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, affermando, a sostegno	
	della reputata infondatezza dell'appello, che in base all'art. 43 del d.P.R.	
	1092/1973, che collega la base pensionabile alla retribuzione percepita	
	l'ultimo giorno di prestazione del servizio, i dipendenti cessati nel corso di	
	vigenza di un accordo collettivo non avessero diritto al computo integrale,	
	nella base pensionabile, dei benefici economici ivi previsti, ma solo di quelli	
	effettivamente corrisposti in costanza del rapporto di lavoro.	
	Concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.	
	In data 25/3/2026, la parte appellante depositava "documenti sopravvenuti" e,	
	segnatamente, la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio	
	scolastico regionale per la Campania – Ufficio V – Dirigenti scolastici, prot.	
	n. 74349 del 3 ottobre 2025, che riconosceva la disparità di trattamento	
	venutasi a creare fra dirigenti scolastici che, ai fini della riliquidazione del	
	trattamento pensionistico, avevano beneficiato di tutti gli aumenti previsti dal	
	CCNL 2016/2018 e dirigenti scolastici ai quali, pur trovandosi nella stessa	
	identica situazione dei primi, non era stato riconosciuto il medesimo	
	trattamento ed evidenziava che <i>«che alcune pronunce sfavorevoli ai dirigenti</i>	
	<i>scolastici sono attualmente oggetto di appello proposto dai ricorrenti»</i> .	
	Segnalava, inoltre, che nella medesima nota, il Ministero aveva evidenziato	
	7	

	che, con riferimento al successivo CCNL 2019/2021, che pone questioni	
	interpretative sovrapponibili al precedente CCNL 2016/2018, aveva seguito	
	la linea interpretativa patrocinata dall'appellante (<i>«In ordine ai miglioramenti</i>	
	<i>contrattuali previsti dal CCNL relativo al triennio 19-21, sottoscritto in data</i>	
	<i>07-08-24, in favore dei dirigenti cessati in quest'arco temporale, si segnala</i>	
	<i>che questa Amministrazione ha provveduto al ricalcolo in maniera massiva</i>	
	<i>dei dati retributivi ai fini della quiescenza oltre la data di collocamento a</i>	
	<i>riposo dei dirigenti scolastici interessati e per tutto il triennio di vigenza</i>	
	<i>contrattuale, in adeguamento dell'orientamento giurisprudenziale contabile</i>	
	<i>che risultava maggioritario all'epoca delle relative lavorazioni</i>	
	<i>amministrative, avvenute nel primo semestre 2025, e poi modificatosi in</i>	
	<i>periodo successivo. Tale scelta è stata giustificata dalla finalità di</i>	
	<i>deflazionare i futuri ed ipotetici contenziosi, evitando così ulteriori aggravii</i>	
	<i>per l'Amministrazione stessa in termini di condanne alle spese di lite»).</i>	
	Infine, evidenziava che, in vicende sovrapponibili a quella per cui vi era causa,	
	in sede di gravame non vi erano state soluzioni interpretative difformi.	
	Insisteva, quindi, per l'accoglimento dell'impugnazione.	
	In data 31/3/2026, si costituiva l'INPS esponendo che la pensione	
	dell'appellante era stata riliquidata sulla base dei dati retributivi forniti dal	
	Ministero, ente datore di lavoro.	
	Ribadiva, pertanto, la sostanziale estraneità dell'ente previdenziale rispetto	
	alla domanda di controparte.	
	Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.	
	All'udienza del 16/4/2026, il difensore della parte appellante ed il	
	rappresentante dell'INPS ribadivano le conclusioni rassegnate in atti,	

	svolgendone i motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	L'appello, volto a verificare l'eventuale diritto di un ex dirigente scolastico,	
	cessato dal servizio l'1/9/2017, durante la vigenza del CCNL 2016-2018, alla	
	rideterminazione del trattamento di pensione, computando anche gli scaglioni	
	degli incrementi stipendiali non fruiti l'erogazione dei quali era prevista in	
	epoca successiva al collocamento in quiescenza.	
	Più in dettaglio, l'art. 39 del detto contratto collettivo, rubricato "Trattamento	
	economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam", stabiliva che <i>«1. Lo</i>	
	<i>stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima</i>	
	<i>mensilità, dei dirigenti scolastici ed Afam, stabilito dall'art. 2 del CCNL Area</i>	
	<i>V biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010 nella misura di</i>	
	<i>€ 43.310,90 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi</i>	
	<i>mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: 4 - dal 1 gennaio 2016 di €</i>	
	<i>16,00; - rideterminato dal 1 gennaio 2017 in € 48,50; - rideterminato dal 1</i>	
	<i>gennaio 2018 in € 125,00.</i>	
	<i>2. A decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennità di vacanza contrattuale</i>	
	<i>riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica</i>	
	<i>voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.</i>	
	<i>3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, il nuovo valore a regime annuo</i>	
	<i>lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed</i>	
	<i>Afam, è rideterminato in € 45.260,73.</i>	
	<i>4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici</i>	
	<i>ed Afam, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 41, è</i>	
	9	

rideterminata alle decorrenze e nei valori annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, di seguito indicati: - a decorrere dal 1 gennaio 2018, in Euro 6.159,72; - a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in Euro 12.565,11.

5. Per effetto di quanto previsto al comma 4, i nuovi valori minimo e massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam sono quelli definiti dal successivo art. 42, comma 2.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente».

L'art. 40 del medesimo contratto collettivo, rubricato "Effetti dei nuovi trattamenti economici", disponeva che «1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista

	<i>dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti</i>	
	<i>maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di</i>	
	<i>posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi</i>	
	<i>non versati a totale carico degli interessati».</i>	
	Ad opinione della parte appellante, la specificazione che i benefici economici	
	previsti dal CCNL hanno effetto integralmente sulla determinazione del	
	trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio,	
	comporterebbe il computo ai fini del trattamento di pensione anche degli	
	incrementi contrattuali erogabili nel periodo successivo al pensionamento e,	
	quindi, dal medesimo non fruiti durante il servizio.	
	Invero, la questione del computo nel trattamento di pensione anche di aumenti	
	stipendiali non percepiti durante il servizio in un contesto contrattuale	
	caratterizzato dallo scaglionamento nel tempo degli incrementi è stata	
	ricorrentemente affrontata da questa Corte.	
	Tuttavia, gli orientamenti giurisprudenziali maturati in relazione a contratti	
	collettivi diversi o seppur concernenti contratti collettivi del medesimo	
	comparto, riguardavano segmenti temporali non omogenei o tipologie di	
	emolumenti differenti. Pertanto, non sono utilmente richiamabili in questa	
	sede.	
	Ciò chiarito, assume rilievo condizionante il disposto art. 43 del d.P.R.	
	1092/1972, che prevede che ai fini della determinazione della misura del	
	trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è	
	<i>«costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli</i>	
	<i>assegni o indennità pensionabili (...) integralmente percepiti».</i>	
	L'evocazione della “integrale percezione” degli emolumenti costituisce un	
	11	

	elemento non eludibile.	
	Peraltro, anche a voler valorizzare la valenza essenzialmente giuridica del	
	concetto “percezione”, ritenendo computabili gli emolumenti di spettanza,	
	ossia maturati ancorché non materialmente percepiti, occorre considerare che	
	le previsioni del CCNL non offrono robusti elementi di giudizio per affermare	
	che lo scaglionamento nel tempo degli incrementi stipendiali era solo una	
	misura di diluzione del peso economico riveniente dal contratto collettivo,	
	attuata attraverso la mera rateizzazione dei benefici economici costituenti	
	un’unica obbligazione precedentemente sorta.	
	Anzi proprio l’art. 40, comma 3, del CCNL nel prevedere che i benefici	
	economici <i>«hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento</i>	
	<i>di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di</i>	
	<i>vigenza»</i> del CCNL, reca la specificazione <i>«alle scadenze e negli importi</i>	
	<i>previsti dalle disposizioni richiamate»</i> nel medesimo articolo.	
	In definitiva, attraverso tale precisazione emerge inequivocabilmente che gli	
	unici incrementi retributivi destinati a ripercuotersi sulla consistenza del	
	trattamento di quiescenza sono quelli realmente percepiti durante il servizio.	
	Tale conclusione è ulteriore confermata dalla considerazione che l’eventuale	
	riconoscimento del diritto al computo a fini pensionistici di aumenti retributivi	
	previsti dal contratto ma erogabili con decorrenza successiva al collocamento	
	in quiescenza, contrasterebbe con la disciplina prevista per il personale statale,	
	che fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione	
	finanziaria, garantito dal computo nella pensione delle sole retribuzioni	
	maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione.	
	In altri termini, non potrebbe ammettersi che una clausola della contrattazione	
	12	

	collettiva possa essere interpretata in modo da contraddire il principio secondo	
	cui non possono essere computati emolumenti non percepiti al momento della	
	estinzione del rapporto e non assoggettati a contribuzione, poiché l'erogazione	
	della pensione in misura non modulata sui versamenti effettuati	
	provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione.	
	Conclusivamente, l'appello è infondato.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a beneficio delle difese	
	dell'INPS e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella misura di €	
	1.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge, come e se dovuti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da <i>omissis</i> ed iscritto	
	al n. 62217 del registro di segreteria.	
	Liquida le spese processuali, a beneficio delle difese dell'INPS e del Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito, nella misura di € 1.500,00, ciascuna, oltre	
	accessori di legge, come e se dovuti, ponendo il relativo onere sulla parte	
	appellante risultata soccombente.	
	Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.	
	L'ESTENSORE Dott. Roberto Rizzi <i>f.to digitalmente</i>	IL PRESIDENTE Dott. Enrico Torri <i>f.to digitalmente</i>
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/06/2026	
	13	

[illegible]